

IL COMMERCIALISTA VENETO n. 133 - GENNAIO / FEBBRAIO 2000



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

L'INSERTO

2

**Analisi della rilevanza ai fini IRAP
delle voci del Conto Economico**

**A cura del Gruppo di Studio di Diritto tributario
istituito presso l'Ordine di Padova**

ANDREA BARISON

PAOLO CEOLIN

LUCA DE STEFANI

Analisi della rilevanza ai fini IRAP delle voci del Conto Economico

A cura del Gruppo di Studio di Diritto tributario
istituito presso l'Ordine di Padova

ANDREA BARISON

PAOLO CEOLIN

LUCA DE STEFANI

INTRODUZIONE

Con la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi "al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche...". In attuazione alla suddetta delega è stato emanato il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, pubblicato nel supplemento ordinario n. 225L alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997 con il quale, tra l'altro, è stata istituita l'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP.

Detto provvedimento ha subito sostanziali modifiche ed integrazioni ad opera del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, del D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 422 e del D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176; da ultimo si veda lo schema di D.Lgs. pubblicato recentemente sulla stampa.

Sono assoggettati all'imposta regionale sulle attività produttive i soggetti che esercitano abitualmente una attività produttiva autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni, o una attività diretta alla prestazione di servizi in qualunque settore economico e con qualunque tipo di organizzazione giuridico-produttiva.

Pertanto, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono soggetti passivi dell'IRAP:

- le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- le società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3 del T.U.I.R. e le persone fisiche titolari di redditi di impresa di cui all'art. 51 sempre del T.U.I.R.;
- gli esercenti attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1 del T.U.I.R. e le società semplici ed a queste equiparate, fra le quali anche le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del T.U.I.R.;
- gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali nonché le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Va precisato che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto impositivo IRAP.

Oggetto di lavoro del presente gruppo di studio è stato la determinazione della base imponibile IRAP delle imprese che esercitano attività mercantili, industriali e di servizi, ad eccezione di banche, enti finanziari ed assicurazioni elaborando, oltre a degli articoli che trattano di alcune componenti positive e negative ritenute di maggior interesse ai fini IRAP, uno schema di Conto economico di cui all'art. 2425 del Codice Civile dove per ciascuna voce dello stesso è stato predisposto un elenco dei

possibili conti di costo o di ricavo che vi ricadono all'interno, senza avere ovviamente la presunzione che la suddetta elencazione possa essere esaustiva, ed indicando in dettaglio per ciascuna voce di costo o di ricavo la rilevanza o meno degli stessi ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Il lavoro è stato effettuato sulla base della documentazione indicata in calce al presente integrando le disposizioni normative con le istruzioni ministeriali, nonché con le indicazioni fornite, sul piano della tecnica, dai principi contabili.

La base imponibile IRAP per i soggetti in esame è costituita dal valore aggiunto prodotto nel territorio regionale determinato dalla differenza tra:

- l'ammontare del valore della produzione di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del Codice Civile

e

- l'ammontare dei costi della produzione di cui alla lettera B) dell'art. 2425 del Codice Civile, ad esclusione delle voci indicate alle lettere B.9, B.10 lettere c) e d), B.12 e B.13.

La determinazione della base imponibile IRAP per i soggetti come sopra individuati in regime di contabilità ordinaria può essere così schematizzata:

- individuazione delle voci di Conto economico rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP;
- rettifiche del valore da apportare alle voci di Conto economico, di cui al precedente punto 1), per effetto delle disposizioni del T.U.I.R.; l'art. 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dispone che i componenti positivi e negativi si assumono in conformità delle norme del T.U.I.R.;
- rettifiche di valore da apportare alle voci di Conto economico di cui al punto 1) per effetto della specificità dell'IRAP.

Va evidenziato che l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176 ha modificato l'art. 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 inserendo nello stesso il punto 0a) nel quale è stabilito che concorrono a formare la base imponibile IRAP anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate negli articoli 5, 6, e 7 del D.Lgs. n. 446, se correlati a componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi.

Per i soggetti in esame non tenuti alla redazione del Conto economico a norma dell'art. 2425 del Codice Civile l'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dispone che la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma dei ricavi, dei proventi e degli altri componenti reddituali classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'art. 2425 del Codice Civile e la somma dei costi classificabili nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), con esclusione delle perdite su crediti, 11 e 14 della lettera B) del medesimo comma.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che detta disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, nella determinazione della base imponibile IRAP sono indeducibili i seguenti componenti negativi:

- i costi relativi al personale indicati nello schema di Conto economico di cui all'art. 2425, comma 1, lettera B nn. 9) e 14) del Codice Civile;
- i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e le indennità e rimborsi spese percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa

- di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), e comma 3, del T.U.I.R.;
- i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 del T.U.I.R.;
- gli utili spettanti ad associati in partecipazione di solo lavoro;
- il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.

Sono, invece, sempre ai sensi del citato art. 11, ammessi in deduzione ai fini IRAP, indipendentemente dalla loro collocazione a Conto economico, i seguenti componenti negativi:

- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- le spese relative agli apprendisti;
- il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratti di formazione lavoro.

Sono inoltre deducibili ai fini IRAP, indipendentemente quindi dallo loro imputazione alla voce di Conto economico, anche gli accantonamenti relativi ad indennità per la cessazione di rapporti di agenzia di cui all'art. 70, comma 3, del T.U.I.R., e quelli dell'art. 73, commi 1, 2 e 3, del T.U.I.R.

ARTICOLI ELABORATI

Costo del lavoro - regole generali

- Rimborsi spese vitto e alloggio delle trasferte
- Personale distaccato – lavoro interinale
- Fringe benefits
- L'Imposta comunale sugli immobili strumentali per l'impresa
- Le perdite su crediti
- Il confine tra gli oneri finanziari indeducibili ed i servizi bancari deducibili
- La correlazione temporale e le voci straordinarie del Conto economico
- La cessione di beni strumentali
- La cessione di beni non strumentali: gli immobili civili
- La cessione di partecipazioni
- La contabilizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive

1. Costo del lavoro – regole generali

Con il concetto di "Costo del lavoro" si intendono non solo gli elementi di costo che trovano collocazione nel bilancio nella voce B.9 "Costi del Personale", ma anche quelli che, pur essendo appostati nelle voci B.6, B.7 e B.14, hanno una correlazione diretta o indiretta con il costo stesso. Va rilevato che il primo comma dell'art. 11 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 stabilisce al numero 1) della lettera c) l'ineducibilità dalla base imponibile IRAP "dei costi relativi al personale dipendente indicati nell'art. 2425, primo comma, lettera B, numeri 9) e 14) del C.C..

Al comma secondo dello stesso articolo è inoltre precisato che "indipendentemente dalla collocazione nel Conto economico, le componenti positive e negative sono accertate in ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili".

Va, comunque, evidenziato come lo schema di Decreto Legislativo di modifica del D.Lgs. n. 446/97 in fase di esame verrebbe ad eliminare il riferimento ai corretti principi contabili.

Stabilita la regola dell'ineducibilità, va osservato come il legislatore abbia introdotto delle deroghe.

Nella fattispecie, la lettera b) del primo comma del già citato art. 11, stabilisce che sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti e, nei limiti del 70%, quelle per il personale assunto con contratto di formazione lavoro.

Quindi:

- l'INAIL è sempre deducibile;
- le spese per gli apprendisti e quelle per il personale assunto con contratto di formazione lavoro sono deducibili, rispettivamente, al 100% ed al 70%.

Esaminiamo il caso in cui nel corso dell'anno venga a scadere il contratto di formazione lavoro e lo stesso venga convertito in rapporto a tempo indeterminato, con la conseguenza che per un altro anno si applicano le

agevolazioni previste dalla Legge 196/97.

Ci si domanda se ai fini IRAP sia ugualmente deducibile il 70% del costo del lavoro per lo stesso periodo di un anno. Il Ministero con la Circolare 141/E del 4 giugno 1998 ha chiarito che quando il contratto di formazione lavoro si trasforma nel corso del periodo d'imposta in contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato il relativo costo del personale, compresi TFR maturato, quota parte dei ratei, delle mensilità aggiuntive, non è deducibile.

Nella voce 9 a) rientrano le retribuzioni in denaro ad operai, impiegati, quadri e dirigenti, le retribuzioni in natura, i premi ed altri elementi simili. Le retribuzioni devono essere esposte al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente, comprensive dei compensi per lavoro straordinario e degli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga, come l'indennità per rischio, l'indennità cassa, l'indennità di mancato preavviso, indennità infortuni, indennità di malattia, indennità di missione, la quota maturata e non corrisposta relativa alle mensilità aggiuntive, le ferie non godute.

2. Rimborsi spese vitto e alloggio delle trasferte

Per quanto concerne i rimborsi spese connessi al vitto ed alloggio delle trasferte effettuate dal dipendente fuori dal territorio comunale ove ha sede l'azienda si pongono tre situazioni:

- rimborsi a piè di lista (analitici);
- rimborso forfetario;
- rimborso misto.

Nel primo caso il dipendente viene rimborsato dietro presentazione della cosiddetta nota spese.

Nel secondo caso la norma stabilisce il limite massimo di indennità giornaliera, diaria, oltre la quale l'emolumento eccedente concorre a formare il reddito imponibile del dipendente.

La terza fattispecie prevede per il dipendente un'indennità giornaliera, ridotta rispetto a quella stabilita per il precedente punto, ed il rimborso delle spese di vitto ed alloggio documentate.

Ai fini IRAP la Circolare del Ministero delle Finanze 141/E del 4 giugno 1998 ha stabilito che sono deducibili le spese per servizi acquisiti da terzi (albergo, ristoranti, viaggio), mentre sono indeducibili le indennità forfetarie.

Pertanto:

- i rimborsi a piè di lista sono deducibili e vanno indicati nella voce B.7 del Conto economico;
- i rimborsi forfetari sono indeducibili e vanno indicati nella voce B.9.a) del Conto economico;
- i rimborsi misti vengono trattati come nei due casi precedenti.

In merito alla problematica connessa al rimborso chilometrico la predetta Circolare ministeriale 141/E ha stabilito l'ineducibilità ai fini IRAP di questa voce di costo, estendendola anche nel caso lo stesso sia sostenuto dai collaboratori coordinati e continuativi.

Anche se la Circolare ministeriale non si esprime in merito dei rimborsi chilometrici ai soci delle società di persone, si può ritenere che la deducibilità sia confermata anche in questa ipotesi.

3. Personale distaccato – lavoro interinale

Per quanto riguarda il personale distaccato il comma 1 bis dell'art. 11 del D. Lgs. n. 446 del 1997 prevede che gli oneri sostenuti per l'impiego di personale distaccato si considerino, per il soggetto che se ne avvale, assimilati a quelli sostenuti per il personale dipendente. Nello stesso tempo, per il soggetto distaccante gli importi spettanti a titolo di ritorno della quota di retribuzione proporzionalmente riferibile al periodo di distacco non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

In merito al lavoro interinale, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 24 giugno 1996 n. 196, il Ministero delle Finanze nella Circolare 263/E del 12 novembre 1998, ribadendo quanto già indicato nella precedente Circolare 141/E del 1998, sostiene che la disposizione indicata al comma 1 bis dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 possa trovare applicazione anche in questo caso.

Il trattamento ai fini IRAP di questa voce di costo è il seguente: la parte dell'importo pagato dall'utilizzatore che eccede i costi retributivi e contributivi sostenuti dalla società di lavoro interinale costituisce ai fini

IRAP ricavo imponibile per quest'ultima e costo per servizi deducibile per l'utilizzatore.

4. Fringe benefits

La Circolare del Ministero delle Finanze n. 263/E del 12 novembre 1998, paragrafo 2.3, per quanto concerne i fringe benefits ha stabilito che la classificazione nel Conto economico degli stessi "per natura" comporta la loro deducibilità se imputati alle voci B.7, B.8, B.10 o B.14.

Si deve inoltre osservare che gli stessi devono essere assunti in conformità dalle regole stabilite dal Testo Unico imposte sui redditi, si vedano gli artt. 48, 62, 65 e 121bis, lettera a).

Esaminiamo alcuni casi:

- Uso privato dell'auto aziendale da parte del dipendente

Una fattispecie molto comune è costituita dal compenso in natura rappresentato dall'uso privato dell'auto, che entra, per il numero di 4.500 chilometri stabiliti per legge, a far parte della retribuzione del dipendente. I costi relativi all'auto andranno contabilizzati nelle voci B.6 (per i carburanti), B.7 per i servizi (assicurazioni, etc.), B.8 (per i canoni di locazione), e B.10.b) per l'ammortamento, mentre nella voce A.5 andrà indicata la quota parte della retribuzione in natura.

Ai fini IRAP il costo del personale in quanto iscritto nella voce B.9 del Conto economico risulta in deducibile, mentre concorrono a formare la base imponibile sia i costi relativi ai beni ed ai servizi utilizzati per effettuare le erogazioni in natura, sia le conseguenti componenti economiche attive, voce A.5, che si generano appunto dall'utilizzazione di tali beni e servizi.

- Spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale

Il Ministero delle Finanze si è più volte soffermato sulla deducibilità e sulla competenza temporale di queste spese.

Le condizioni da rispettare per la loro deducibilità sono le seguenti:

- che si tratti di oneri finalizzati a rendere maggiormente efficiente e preparato il personale al compito assegnatogli, con lo scopo ultimo di migliorare la produttività e la redditività dell'azienda;

- che si tratti di spese complessivamente congrue in relazione al volume di ricavi dell'impresa.

Diverso è il caso in cui all'interno dell'azienda venga deciso di corrispondere a tutti i dipendenti o alla generalità degli stessi una somma per l'iscrizione a corsi di formazione extra professionale (corsi di fotografia, tennis, lingue straniere, informatica, etc.).

Il valore di detti corsi, ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera f), del T.U.I.R. non concorre a formare il reddito dei dipendenti che li frequentano.

La spesa sostenuta, invece, sarà deducibile dal reddito d'impresa ed anche ai fini IRAP in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 65 del T.U.I.R..

c) Attività ricreative e assistenziali a favore dei dipendenti

Molte imprese concedono ai propri dipendenti ed alle loro famiglie somme o servizi per finalità educative, formative, ricreative e di assistenza sociale e sanitaria.

Le somme o i servizi di utilità sociale concessi ai dipendenti possono rientrare o tra i costi del personale, voce B.9, o nella voce costi per servizi, voce B.7 del Conto economico.

Nella prima ipotesi ci troviamo di fronte a costi sicuramente non deducibili ai fini IRAP. E' il caso di somme o servizi destinati ad un solo dipendente (ad esempio, iscrizione ad un club o ad un circolo sportivo);

Nella seconda ipotesi rientrano tutte le spese sostenute dall'impresa per permettere alla generalità dei dipendenti ed ai loro familiari di usufruire, per esempio, di asili nido, impianti sportivi, strutture ricreative di proprietà o affittate dalla stessa impresa.

Nella voce B.9 rientrano i costi per analisi mediche ed i consulti effettuati in strutture aziendali a favore dei familiari del dipendente.

Per quanto riguarda il trattamento degli oneri indicati alla voce B.7 del Conto economico la Circolare ministeriale 141/E del 1998 stabilisce che la deducibilità ai fini IRAP degli stessi è direttamente legata alla loro deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, vedasi l'art. 65 del T.U.I.R..

d) Telefoni cellulari

Nel caso in cui al dipendente venga fornito un telefono cellulare abilitato a raggiungere solo utenti con i quali intercorrono rapporti "di utilità aziendale", con numeri, a tal fine, appositamente predisposti e memorizzati, non esistono i presupposti per ipotizzare la corresponsione di un compenso in natura e, pertanto, il costo del telefono, appostato, chiaramente, nella

voce B.7, sarà deducibile sia ai fini delle imposte dirette che dell'IRAP al 50% secondo le disposizioni dell'art. 67, comma 10 bis T.U.I.R..

Diversa la situazione nel caso in cui il telefono sia dato in uso promiscuo. In mancanza di disposizioni specifiche bisognerà quantificare il compenso in natura utilizzando il criterio del costo normale, ad esempio, facendo riferimento al prezzo a cui viene normalmente noleggiato il telefono da parte di imprese specializzate.

Per quanto riguarda la deducibilità della spesa si ritiene lecito ipotizzare che la parte di costo che ha concorso a formare il reddito del dipendente e che quindi figurativamente è entrata a far parte del costo del lavoro, possa essere dedotta interamente sia ai fini delle imposte dirette che dell'IRAP, mentre l'eccedenza seguirà i criteri già esposti fissati dall'art. 67, comma 10-bis T.U.I.R.. Pertanto, la quota parte della retribuzione in natura, indicata alla voce A.5 del Conto economico, sarà imponibile ai fini IRAP.

e) Abitazioni

Per questa particolare fattispecie, ai fini della deducibilità, si applicano i criteri di cui all'art. 62, comma 1 bis del T.U.I.R..

f) Contributi a fondi di previdenza complementare

Si deve innanzitutto evidenziare che i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari non rientrano tra i benefits tipici ed, indipendentemente dall'importo versato, gli stessi non danno mai luogo a reddito imponibile per il dipendente.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, invece, tali contributi sono deducibili per un importo, per ciascun dipendente, non superiore al 2% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e, comunque, con il limite massimo di Lire 2.500.000.=, a condizione che le fonti istitutive, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR per un importo pari all'ammontare del contributo versato, vedasi art. 48, comma 2, lettera a) T.U.I.R..

Il superamento dei limiti sopra indicati comporta l'indeducibilità della parte eccedente.

Poiché l'utilizzo delle quote di TFR determina una riduzione dell'autofinanziamento per l'impresa, è possibile dedurre dal reddito un importo non superiore al 3% delle quote di accantonamento annuale di TFR destinate alle forme pensionistiche complementari, ex art. 13 comma 6 del D. Lgs. 124/93.

Questo importo deve essere accantonato in un'apposita riserva di utili in sospensione d'imposta e concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite.

Queste le regole previste per la deducibilità ai fini delle imposte dirette. Per quanto riguarda, invece, la problematica IRAP i versamenti contributivi di cui sopra risultano generalmente in deducibili, con le sole eccezioni per gli apprendisti (deducibilità al 100%) e per i contratti di formazione del lavoro (deducibilità al 70%).

5. L'Imposta comunale sugli immobili strumentali per l'impresa

L'art. 17 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 stabilisce che l'ICI non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi.

L'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 446/97, stabilisce che i componenti positivi e negativi si assumono in conformità delle norme del T.U.I.R..

La Circolare ministeriale n. 141/E del 4 giugno 1998 al paragrafo 3.2.1.1 stabilisce però che quest'ultima regola si applichi con le seguenti modalità: nel caso in cui componenti positivi o negativi interessino voci del Conto economico rilevanti ai fini IRAP, ma non concorrono totalmente alla determinazione del reddito d'impresa, gli stessi rilevano ai fini della base imponibile dell'IRAP nell'ammontare e secondo i criteri di contabilizzazione. Nel caso invece "si accertino delle divergenze (in ordine all'ammontare e/o alla imputazione temporale) tra il Conto economico e la disciplina delle imposte sui redditi" per detti elementi si applicano le regole del T.U.I.R..

In particolare l'ICI è completamente in deducibile ai fini del reddito d'impresa e, pertanto, nel determinare la sua rilevanza ai fini della base imponibile IRAP ci si deve basare sulla sua collocazione nel Conto economico ed essendo tale imposta imputata alla voce B.14, la stessa è completamente deducibile.

6. Le perdite su crediti

L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 stabilisce che nella determinazione della base imponibile IRAP non si debba tener conto della voce B.10.d) del Conto economico e pertanto gli accantonamenti per rischi su crediti, anche nei limiti del T.U.I.R., non sono deducibili ai fini dell'Imposta regionale.

Lo stesso articolo esclude dalla base imponibile le perdite su crediti anche se queste sarebbero imputabili ad una voce del Conto economico rilevante ai fini IRAP. Questa regola è stata introdotta per evitare comportamenti elusivi, in quanto le svalutazioni di crediti e l'accantonamento ad un apposito fondo rischi su crediti non concorrono alla formazione della base imponibile.

La disposizione, inoltre, trova fondamento nel presupposto stesso dell'imposta regionale, diretta alla tassazione del valore netto della produzione: a tal fine, infatti, il mancato pagamento da parte del cliente dei corrispettivi pattuiti è un evento del tutto indipendente dalla produzione del bene o del servizio e, peraltro, si manifesta solo successivamente alla stessa.

7. Il confine tra gli oneri finanziari indeducibili ed i servizi bancari deducibili

Il Documento interpretativo I 1 del Principio contabile n. 12 indica "a titolo esemplificativo e non esaustivo" alcune componenti finanziarie che devono essere indicate nella voce C.17 del Conto economico – *Interessi passivi e altri oneri finanziari*:

- interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche e altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti (ad esempio: commissioni sul massimo scoperto) e le spese bancarie e accessorie a interessi e commissioni;
- differenze negative di indicizzazione su prestiti;
- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori e interessi di mora;
- sconti finanziari passivi, non indicati in fattura, concessi a clienti su pagamenti "pronta cassa";
- perdite su cambi, sia "maturate" che "realizzate";
- quote di competenza dell'esercizio su disaggi su emissione di prestiti passivi e di obbligazioni;
- minusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nell'attivo circolante.

Lo stesso Documento interpretativo, poi, nel commento alla voce B.7 del Conto economico indica alcuni esempi di costi per i servizi eseguiti da banche e imprese finanziarie, diverse dagli oneri finanziari veri e propri:

- noleggio di cassette di sicurezza;
- servizi di pagamenti di utenze;
- costi per la custodia di titoli;
- commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate dall'ottenimento di finanziamenti);
- spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari);
- spese per valutazioni di immobili per la concessione di mutui;
- spese di istruttoria di mutui e finanziamenti ecc.;
- in generale tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie a essi accessorie.

La posizione del Ministero delle finanze è indicata nella Circolare ministeriale n. 188/E del 16 luglio 1998 dove si precisa che "le componenti dei servizi bancari che non sono riconducibili a oneri finanziari veri e propri".

Nella domanda alla quale la circolare rispondeva vi erano i seguenti esempi di servizi bancari:

- il noleggio di cassette di sicurezza;
- i pagamenti per la custodia di titoli;
- le spese e le commissioni di factoring;
- in genere tutti i costi diversi dagli interessi e dagli sconti passivi.

Si ritiene che debbano considerarsi costi per servizi prestati da banche e da istituti di credito anche le seguenti componenti negative:

- Costo per i blocchetti di assegni;

- Costo per le carte di credito;
- Costo per le tessere bancomat;
- Costo per le tessere Via card o fast pay;
- Spese per il noleggio lettori di carte di credito/bancomat (POS);
- Costi per servizi di Homebanking;
- Spese di tenuta di conto corrente;
- Spesa per singola operazione;
- Spese per singola Ri.Ba.;
- Spese di invio estratto conto;
- Spese per richiamo assegni;
- Spese bancarie per insoluti e protesti;
- Spese per comunicazione valutaria statistica;
- Spese di istruttoria di mutui e finanziamenti
- Spese per servizi di gestione titoli.

8. La correlazione temporale e le voci straordinarie del Conto economico

Il D.Lgs. 10 giugno 1999 n. 176 ha modificato il comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/97, stabilendo la rilevanza ai fini IRAP di quei componenti positivi e negativi che pur non essendo classificati tra le voci indicate negli artt. 5, 6, e 7 del D.Lgs. 446/97 sono correlati a componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi.

Nella relazione allo schema di Decreto correttivo, in fase di esame, sono indicati due esempi: **i resi e gli sconti riferiti ad elementi di ricavo o di costo di precedenti esercizi** e gli importi derivanti dai **cambiamenti di criteri di valutazione delle rimanenze finali**. Queste rettifiche pur riclassificate nella voce E del Conto economico devono essere rilevanti ai fini IRAP.

La Circolare ministeriale n. 189/E chiarisce, inoltre, che tale principio si applica anche nel caso in cui l'onere od il provento straordinario rettificati dei componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP registrati in periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore dell'IRAP, "in quanto hanno avuto in ogni caso rilevanza ai fini ILOR".

In base al nuovo comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si desume che anche il provento da contabilizzare a seguito della **restituzione della Tassa sulla società** pur essendo classificabile nell'area straordinaria del Conto economico dovrà essere assoggettato ad IRAP in quanto trattasi della restituzione di un costo che sarebbe stato imputato alla voce B.14, deducibile pertanto ai fini IRAP. In tal senso si esprime la Circolare ministeriale n. 189/E, paragrafo 2.7, che aggiunge che la registrazione della sopravvenienza attiva relativa alla restituzione della Tassa sulla società dovrà avvenire per competenza e non per cassa, a nulla rilevando la data di incasso delle somme restituite.

Un esempio di **componente positivo correlato a componenti di esercizi futuri** è quello relativo alle **immobilizzazioni materiali ricevute in tutto o in parte a titolo gratuito dall'impresa** (ad esempio tramite donazione)¹. In questo caso il Principio contabile n. 16, paragrafo D.II.d, indica che le stesse debbano essere valutate al presumibile valore di mercato attribuibile alla data di acquisizione, al netto degli oneri e dei costi, sostenuti e da sostenere, affinché le stesse possano essere durevolmente e utilmente inserite nel processo produttivo dell'impresa.

Tale valore netto viene rilevato come provento straordinario alla voce E.20, pertanto al di fuori dell'area rilevante ai fini IRAP.

In realtà, però, l'immobilizzazione materiale dovrà essere ammortizzata nei successivi esercizi con i medesimi criteri stabiliti per le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo oneroso. Tali ammortamenti saranno imputati alla voce B.10.b) del Conto economico e saranno deducibili ai fini IRAP. Pertanto, poiché la sopravvenienza attiva relativa alle immobilizzazioni materiali ricevute in tutto o in parte a titolo gratuito dall'impresa è collegata alle future quote di ammortamento, il principio di correlazione impone che la stessa sia rilevante ai fini IRAP, anche se iscritta nella voce E.20.

La citata Circolare n. 189/E chiarisce anche **come indicare tali componenti nel prospetto del quadro IQ** della dichiarazione dei redditi, dato che non vi è il rigo relativo alla voce E - Proventi e oneri straordinari. La soluzione del Ministero delle Finanze è la seguente: "In tale ipotesi nel quadro IQ occorrerà esporre il dato contabile in colonna 1 e indicare le componenti straordinarie rilevanti ai fini IRAP come variazioni in

¹ Esempio proposto in L. Mazzuoccolo "Limiti di applicabilità ai fini IRAP del T.U.I.R. e del Codice Civile" in Corriere Tributario n. 36/1998, pag. 2669.

aumento o in diminuzione nelle colonne 3 o 4².

9. La cessione di beni strumentali

L'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 446/97, prevede che "concorrono in ogni caso alla formazione della base-imponibile le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda".

Successivamente, la Circolare ministeriale n. 141/E del 4 giugno 1998 al par. 3.2.1.2 ha precisato che rientrano nell'ipotesi di "trasferimento di azienda" anche la "cessione di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa", nonché le "operazioni straordinarie, come, ad esempio, i conferimenti".

Pertanto, al di fuori di questi casi tutte le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali sono componenti rilevanti ai fini della tassazione IRAP indipendentemente dall'area del Conto economico nella quale sono state iscritte in base alle disposizioni del Codice Civile² e dei Principi contabili³.

La citata Circolare ministeriale sostiene, inoltre, che la locuzione "plusvalenze e minusvalenze" dell'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 446/97, è riferita non solo al caso in cui tali elementi vengano registrati in contabilità (cessione di beni strumentali a titolo oneroso o nei risarcimenti assicurativi per la perdita dei medesimi beni), ma anche in tutti i casi indicati all'art. 54, comma 1, del T.U.I.R., indipendentemente dal fatto che la plusvalenza o la minusvalenza abbia avuto una manifestazione contabile e quindi una collocazione nel Conto economico. E' il caso della destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore, dell'assegnazione ai soci e della destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa^{4 5}.

10. La cessione di beni non strumentali: gli immobili civili

La Circolare ministeriale n. 141/E del 4 giugno 1998 al par. 3.2.1.2 stabilisce che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni diversi da quelli strumentali, ad esempio immobili civili, concorrono a formare la base imponibile IRAP se classificati nelle voci A.5 o B.14.

La successiva Circolare ministeriale n. 263/E del 12 novembre 1998 ha precisato che la suddetta regola è da applicarsi solo per le società immobiliari per le quali queste operazioni siano di carattere ordinario come nel caso di operazioni ricorrenti.

In tutti gli altri casi tali operazioni sono da iscriversi tra le componenti straordinarie del Conto economico e pertanto sono irrilevanti ai fini IRAP.

11. La cessione di partecipazioni

In base al T.U.I.R. la collocazione delle partecipazioni nell'Attivo circolante comporta che i proventi derivanti dalla cessione siano dei ricavi ex art. 53, lett. c), del T.U.I.R., ad eccezione delle partecipazioni in società di persone che vengono, invece, considerate sempre investimenti durevoli e quindi suscettibili di generare solo plusvalenze o minusvalenze.

Questa impostazione non deve, tuttavia, trarre in inganno, poiché dal punto di vista civilistico le suddette componenti positive o negative sono da considerarsi estranee al valore della produzione.

Infatti, il Documento interpretativo I 1 del Principio contabile n. 12 afferma che i proventi delle cessioni di partecipazioni iscritte nell'Attivo circolante, vanno collocati alla voce C.15 del Conto economico, quindi in un'area estranea alla formazione della base imponibile IRAP, a nulla rilevando la circostanza che l'operazione possa generare fiscalmente ricavi.

Nel caso, poi, di cessioni di partecipazioni iscritte nelle Immobilizzazioni finanziarie si genera una componente straordinaria da allocare alle voci E.20 o E.21, cioè in un'area del Conto economico ancora non interessata dalla tassazione dell'imposta regionale.

A tali plusvalenze o minusvalenze, inoltre, non si applica la regola della rilevanza ai fini IRAP a prescindere dall'allocazione in Conto economico (art. 11, 1 comma, lett. a), D.Lgs. 446/1997), in quanto la Circolare

ministeriale n. 263/E del 12 novembre 1998 ha precisato che la suddetta normativa si applica solo "ai beni strumentali ai fini fiscali: in relazione ai quali, cioè, sono stanziati quote di ammortamento deducibili anche agli effetti dell'IRAP".

Ne deriva quindi che la cessione di partecipazioni effettuata da un'impresa industriale o commerciale si configura come un'operazione estranea alla formazione della base imponibile dell'IRAP.

12. La contabilizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive

Secondo le indicazioni fornite dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nel documento interpretativo del Principio contabile n. 12 e nel Principio n. 25, relativo al trattamento contabile delle imposte sul reddito, l'Imposta regionale sulle attività produttive deve essere classificata nella voce E.21 del Conto economico, *Imposte relative ad esercizi precedenti*, nel caso di eventuali accantonamenti imputabili ad esercizi precedenti, mentre per gli accantonamenti di competenza dell'esercizio in corso e per i successivi deve utilizzarsi la voce 22 a) dello schema di Conto economico, *Imposte sul reddito dell'esercizio*, assieme all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e alle imposte sostitutive di tali tributi.

Si precisa che quest'ultima voce dovrebbe essere suddivisa in:

22 a) *imposte correnti* aventi come contropartita tra le passività dello Stato Patrimoniale i *Debiti tributari* (voce D.11) o eventualmente il *Fondo per le imposte* (voce B.2.a);

22 b) *imposte differite o anticipate* aventi come contropartita, rispettivamente, il *Fondo imposte differite* (voce B.2.b) o i *Crediti per imposte anticipate* (voce C.II.5).

² Art. 2425, voce E 20: Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5).

³ Principio contabile n. 12 e Documento I 1 – Serie interpretazioni – CNDC CNR.

⁴ Contra, ASSONIME, circ. n. 52 del 9 giugno 1998.

⁵ Concetto desumibile *per relationem* in base alla legge 449/1997 nella parte relativa all'assegnazione agevolata dei beni ai soci, dove all'art. 29, 2 comma, è stata prevista un'imposta del 10% sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Poiché l'assegnazione agevolata dei beni ai soci, non comporta la contabilizzazione di plusvalenze nel Conto economico, ma nonostante ciò l'operazione sconta un'imposta sostitutiva anche dell'IRAP, sembrerebbe accertato che per il legislatore le plusvalenze imponibili ai fini del tributo in esame siano sia quelle di natura contabile, sia quelle di natura prettamente tributaria. (Morten Gian Luigi, Narchese Sergio, "Plusvalenze ed IRAP" in Contabilità Finanza e Controllo n. 7/1999, pag. 731)

DOCUMENTAZIONE**Leggi e decreti**

Legge delega 23 dicembre 1996, n. 662.
 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
 D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.
 D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 422.
 D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176.

Circolari ministeriali

Circolare Ministero delle Finanze 9 aprile 1998 n. 97/E.
 Circolare Ministero delle Finanze 4 giugno 1998 n. 141/E.
 Circolare Ministero delle Finanze 9 giugno 1998 n. 144/E.
 Circolare Ministero delle Finanze 16 luglio 1998 n. 188/E.
 Circolare Ministero delle Finanze 12 novembre 1998 n. 263/E.
 Circolare Ministero delle Finanze 21 settembre 1999 n.189/E.

Altre circolari

Circolare Assonime 17 giugno 1999 n. 52.

Documenti contabili

Principi contabili, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri, documento n. 12 “Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali, e di servizi”.
 Principi contabili, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri, documento n. 16 “Le immobilizzazioni materiali”.
 Principi contabili, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri, documento n. 25 “Il trattamento contabile delle imposte sul reddito”.

Documento interpretativo I 1 del Principio contabile n. 12 elaborato dalla Commissione per la statuizione dei Principi contabili.
 Principio contabile internazionale IAS n. 20.

Articoli vari

- **Morten Gian Luigi, Narchese Sergio:** “Plusvalenze ed IRAP” in Contabilità Finanza e Controllo n. 7/1999, pag. 731.
- **L. Mazzuocolo:** “Limiti di applicabilità ai fini IRAP del T.U.I.R. e del Codice Civile” in Corriere Tributario n. 36/1998, pag. 2669.
- **Dezzani, Pisoni, Puddu:** “Il Bilancio”, Giuffrè Editore.
- **Paolo Meneghetti** Guida ai fringe benefits – Il Sole 24 Ore del 18 gennaio 1999 p. 12.
- **Luigi Lovecchio** Pagamenti controversi nel caso di comandi di personale – Il Sole 24 Ore del 10 maggio 1999 p. 23.
- **Gaetano De Vito** Freni al personale in prestito – Il Sole 24 Ore del 09 dicembre 1998 p. 27.
- **Michela Magnani** Fringe benefits sotto esame – Il Sole 24 Ore del 17 marzo 1999 p. 26.
- **Primo Cappellini e Gianluca Cristofori** Esclusi la capitalizzazione e l'ammortamento in più tranche. Non sono oneri pluriennali – Il Sole 24 Ore del 26 ottobre 1998 p. 9.
- **B.Sa.** Gli oneri di utilità sociale – Il Sole 24 Ore del 18 gennaio 1999 p. 13.
- **Luigi Mazzuocolo** I Fringe benefit nell'IRAP – Corriere Tributario n. 4/99 p. 256; Distacco di personale e lavoro temporaneo – Corriere Tributario n. 2/99 p. 93.
- **Alfredo Casotti** Sulle indennità di trasferta confermata la linea dura – Il Sole 24 Ore del 06 giugno 98 p. 26.